

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**N. 4971**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, CUSIMANO, PEDRIZZI,  
PACE e MONTELEONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 2001**

—————

Riconoscimento come ente di interesse scientifico  
del Consorzio universitario di Isernia

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni, nella nostra regione, come in qualche altra d'Italia, si sono venute inserendo iniziative tendenti a creare, sul piano scientifico, una corrente di studi in grado di portare un rilevante contributo alla soluzione dei problemi del Mezzogiorno.

Da tempo opera il Consorzio universitario di Isernia, avente proprio lo scopo di promuovere il progresso degli studi nel campo della ricerca, con particolare riguardo per il Mezzogiorno, e di fornire la preparazione scientifica e professionale a giovani meridionali, anche attraverso scuole e istituti di formazione.

Esso tende al duplice scopo di preparare, con l'ausilio determinante di un'efficiente e

valida categoria di esperti, un congruo numero di persone qualificate e di sviluppare i grandi problemi sociali.

Strutturato in maniera agile e moderna, esso articola la propria attività in una serie di iniziative concrete nella regione Molise, giustamente considerata una delle zone più interessanti dal punto di vista della ricerca sociale e della preparazione professionale.

L'attività dell'istituto, con sede ad Isernia, si è sviluppata in una serie di iniziative in Molise, come convegni di studio, seminari, incontri e ricerche. Tali ricerche sono state ad ampio raggio e di carattere storico, economico e sociologico.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Finalità)*

1. Ai fini della presente legge il Consorzio universitario di Isernia, costituito con atto del notaio Longobardi di Isernia in data 30 novembre 1993, Rep. 26767 Racc. 7428, registrato ad Isernia il 7 dicembre 1993 al n. 2026 serie 1, per la sua rilevanza sociale e formativa, è riconosciuto come ente di interesse scientifico.

2. Il Consorzio si propone di sviluppare nella coscienza dei giovani i grandi problemi sociali e dello sviluppo tecnologico, con particolare riferimento alle zone più depresse della regione Molise.

## Art. 2.

*(Contributo annuale)*

1. Per il perseguimento della finalità di cui alla presente legge al Consorzio universitario di Isernia è concesso un contributo annuo, il cui importo è determinato con legge di approvazione del bilancio di previsione.

## Art. 3.

*(Finalità del riconoscimento del Consorzio universitario di Isernia)*

1. Per i fini di cui alla presente legge il Consorzio universitario di Isernia organizza e gestisce le seguenti iniziative riguardanti la regione Molise:

- a) conferenze, congressi, convegni e seminari di studi;
- b) pubblicazione di studi e ricerche;

c) ricerche d'interesse culturale e sociale;

d) corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale;

e) concessione di borse e premi di studio a favore di studenti universitari;

f) concessione di assegni a dottori di ricerca o laureati in possesso di *curriculum* scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca.

#### Art. 4.

*(Relazione sull'attività svolta dal consorzio)*

1. Il Consorzio, in linea con le finalità proprie, predispone, sulla base del contributo di cui all'articolo 2, il programma delle iniziative da adottare.

2. Il Consorzio trasmette ogni anno, entro il termine del 31 dicembre, una relazione sull'attività svolta in rapporto al contributo concesso, la completa documentazione relativa alle singole voci di spesa e il resoconto analitico delle spese sostenute.

#### Art. 5.

*(Disposizione finanziaria)*

1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è quantificato, per gli anni 2001 e 2002, in lire 250.000.000 annue.

2. Per le spese di cui al comma 1 saranno istituiti, con legge di variazione del bilancio 2001, appositi capitoli da denominarsi «Finanziamento al Consorzio universitario di Isernia» e con la stessa legge di variazione si provvederà alla necessaria copertura finanziaria.

3. Per gli anni successivi al 2001 la quota annuale di cui al comma 1 viene rideterminata con apposita legge di finanziamento.